

colo 11 della presente legge; e di stabilire le norme per il controllo delle relative quantità poste in vendita per il consumo».

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Modificazioni alla legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina, e sue successive modificazioni, anche nella parte relativa ad alcuni ruoli organici di ufficiali.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina, e sue successive modificazioni, anche nella parte relativa ad alcuni ruoli organici di ufficiali. (Stampato n. 1523-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli.

Il Governo accetta il testo della Commissione?

SIRIANNI, *Ministro della marina*. Sì; però occorre portare una rettifica al secondo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 18, dove è detto: «La Commissione di avanzamento stabilirà l'anzianità del nuovo Corpo....». Bisognerà dire invece: «La Commissione di avanzamento stabilirà l'anzianità nel nuovo Corpo».

PRESIDENTE. Allora do lettura del disegno di legge nel testo concordato fra Commissione e Governo:

ART. 1.

Alla legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina, e sue successive modificazioni, sono apportate le aggiunte e le varianti, di cui agli articoli seguenti.

(È approvato).

ART. 2.

La lettera g) dell'articolo 16, comma A, è così modificata:

«g) gli ufficiali del Corpo Reale equipaggi marittimi divisi nei seguenti ruoli: Servizi nautici, servizi tecnici, servizi macchina e servizi contabili.

« Il Corpo degli ufficiali del C. R. E. M. comprende anche un sottotenente direttore del corpo musicale ».

(È approvato).

ART. 3.

L'articolo 24 modificato con l'articolo 24 del Regio decreto-legge 19 dicembre 1927, n. 2317, è abrogato, ad eccezione dell'ultimo comma.

(È approvato).

ART. 4.

Ai quadri organici degli ufficiali del Corpo di Stato Maggiore (ufficiali di vascello) fissati dalla tabella C annessa alla legge 8 luglio 1926, n. 1178, modificata dall'articolo 8 del Regio decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2482, sono apportate le seguenti varianti:

A) Diminuzioni:

È ridotto un posto di ammiraglio di armata.

In tempo di pace, agli ammiragli di squadra può essere conferita la carica di ammiragli di squadra designati di armata in numero non superiore però a quello dei posti vacanti nel grado di ammiraglio di armata.

B) Aumenti:

Sono aumentati i posti qui appresso indicati:

L'organico degli ammiragli di squadra è aumentato di	N.	1
L'organico dei contrammiragli è aumentato di	»	1
L'organico dei capitani di vascello è aumentato di	»	2
L'organico dei capitani di fregata è aumentato di	»	17
L'organico dei capitani di corvetta è aumentato di	»	19
L'organico dei tenenti di vascello è aumentato di	»	45
L'organico dei sottotenenti di vascello è aumentato di	»	35
L'organico dei guardiamarina è aumentato di		
Totale		N. 120

Tale aumento sarà effettuato in cinque esercizi finanziari, secondo risulta dalla tabella seguente: